



Corte d'Appello di Milano

SEZIONE 01

R.G:

All'udienza collegiale del giorno **03/12/2013** ore **12:30**

PRESIDENTE Dr. RAINERI CARLA ROMANA

Relatore

Giudice/Consigliere Dr. BONARETTI DOMENICO

Giudice/Consigliere Dr. FAZZINI ELISA

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto
e del P.M. Dr

Preliminarmente il Presidente
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr.

Il G.R. Dr.

Cronologico n.

Camera Cons. del

Chiamata la causa

Attore principale

Avv. FABIANI FRANCO, NELLA SUA QUALITA' DI INCORPORANTE LA

Convenuto principale

CREDITO BERGAMASCO SPA
Avv.

Per l'appellante / gli appellanti è comparso l'Avv. _____ in sostituzione
dell'Avv. FAMAM QUINO delegato

Per l'appellato / gli appellati è comparso l'Avv. _____ in sostituzione
dell'Avv. _____

- I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati, che siglati dal
Presidente costituiscono parte integrante del presente verbale.
- Il procuratore della parte appellante precisa come da atto d'appello.
- Il procuratore della parte appellata precisa come da comparsa di costituzione e risposta.

Gli avvocati discutono oralmente la causa

LA CORTE

dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la decisione

IL PRESIDENTE



Successivamente ad ore 13:40 il Collegio, come su composto, rientra dalla camera di
consiglio, ed alla presenza delle parti da lettura del dispositivo e della motivazione della Sentenza
che si allega al presente verbale.

IL CANCELLIERE
dott.ssa Antonella PALAMARA

IL PRESIDENTE



FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, *contrariis reiectis*,
accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:

previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma parziale della impugnata sentenza, dichiarare che la accertata illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi passivi qualsiasi periodicità permane anche dopo il 30/6/2000, data di entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, con conseguente esclusione della capitalizzazione anche dopo tale data, nonché dell'addebito di somme per spese di chiusura periodica del conto.

IN VIA SUBORDINATA DI MERITO

previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma parziale della impugnata sentenza, dichiarare che la accertata illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi passivi qualsiasi periodicità permane anche dopo il 30/6/2000, data di entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, sino al 27/3/2002, data di pattuizione della periodicità di capitalizzazione, nonché dell'addebito di somme per spese di chiusura periodica del conto sino alla predetta data del 27/03/2002.

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

dm

ECC.MA CORTE D'APPELLO DI MILANO

CONS. REL. DR.SSA RAINERI

SEZ. I CIV.

N.RO

CONCLUSIONI DEFINITIVE

di CREDITO BERGAMASCO S.P.A., c.f. _____, con
l'avv. prof.

- convenuta appellata -

nel giudizio di appello promosso da

_____, quale incorporante

_____ con l'avv. Franco Fabiani

- attrice appellante -

..*.*.*

Piaccia alla Corte Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, respingere l'appello proposto da _____, quale incorporante di _____, in quanto infondato, con vittoria di spese e compenso professionale.





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE I CIVILE -

composta dai Magistrati:

Dott.ssa Carla Romana Raineri

Presidente rel.

Dott. Domenico Bonaretti

Consigliere

Dott.ssa Elisa Fazzini

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di appello promosso da:

nella sua qualità di società incorporante la
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Fabiani del foro di Como ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Como, via Albertolli n.9, giusta delega a margine
dell'atto di citazione in appello

Appellante

contro

Credito Bergamasco SpA, rappresentata e difesa dall'avv. prof. _____ i ed
elettivamente domiciliati in Milano, _____ giusta delega in calce alla coparsa
di costituzione e risposta

Appellata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, *contrariis reiectis*,
accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:

previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma parziale della impugnata sentenza, dichiarare che la accertata illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi passivi qualsiasi periodicità permane anche dopo il 30/6/2000, data di entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, con conseguente esclusione della capitalizzazione anche dopo tale data, nonché dell'addebito di somme per spese di chiusura periodica del conto.

IN VIA SUBORDINATA DI MERITO

previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma parziale della impugnata sentenza, dichiarare che la accertata illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi passivi qualsiasi periodicità permane anche dopo il 30/6/2000, data di entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, sino al 27/3/2002, data di pattuizione della periodicità di capitalizzazione, nonché dell'addebito di somme per spese di chiusura periodica del conto sino alla predetta data del 27/03/2002.

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.



ECC.MA CORTE D'APPELLO DI MILANO

CONS. REL. DR.SSA RAINERI

SEZ. I CIV.

N.RO

CONCLUSIONI DEFINITIVE

di CREDITO BERGAMASCO S.P.A., c.f. _____, con
l'avv. prof. _____

- convenuta appellata -

nel giudizio di appello promosso da

_____, quale incorporante

_____, con l'avv. Franco Fabiani

- attrice appellante -

Piaccia alla Corte Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, respingere l'appello proposto da _____, quale incorporante di _____, in quanto infondato, con vittoria di spese e compenso professionale.

Con sentenza parziale n. 457/2012 il Tribunale di Como, in funzione monocratica, accertava la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi al c/c n.

aperto in data 18.11.87 sino alla data del 30.6.2000; rigettava la domanda relativa all'accertamento degli interessi usurari; accertava la illegittimità delle spese di chiusura periodica dei conti ove non specificamente prevista per iscritto; disponeva con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per gli ulteriori accertamenti in punto prescrizione dell'azione di indebitto, in attesa della pronuncia della Consulta investita della questione di illegittimità costituzionale del cd. Decreto Mille proroghe(n. 255/11).

Avverso tale decisione proponeva appello la _____, nella sua qualità di società incorporante la _____ deducendo i motivi di censura che verranno di seguito esaminati.

Si costituiva la parte appellata contestando, con plurime argomentazioni, il fondamento del gravame del quale domandava il rigetto.

La Corte, ritenuta la causa suscettibile di decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., fissava alla odierna udienza la discussione e la lettura .

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza di primo grado ha natura meramente dichiarativa.

L'appellante ha concentrato i propri motivi di gravame su due aspetti:

- il primo volto all'affermazione della inefficacia della delibera CICR 9.2.2000 al rapporto di specie, laddove il primo giudice ha considerato legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a decorrere dal 30.6.2000;
- il secondo volto all'affermazione della illegittimità dell'addebito di somme per spese di chiusura periodica del conto.

Sulla Delibera CICR 9.2.2000

Come noto, a seguito delle note sentenze del 1999 della Suprema Corte, per disciplinare l'anatocismo, il Legislatore è intervenuto con il D.Lgs. 342/1999, modificando l'art. 120 del T.U.B. e demandando al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio il compito di determinare le modalità ed i criteri per la produzione di interessi su interessi nelle operazioni bancarie.

La Delibera CICR 9.2.2000 prevede, per i contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, la possibilità per i contraenti di concordare contrattualmente la

capitalizzazione degli interessi, disponendo, tuttavia, la stessa periodicità per gli interessi attivi e passivi.

Con riferimento, invece, ai rapporti sorti anteriormente alla entrata in vigore della predetta Delibera CICR 9.2.2000, l'art. 7 del medesimo provvedimento dispone che: *“Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30/6/00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio. Qualora le nuove condizioni non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30.6.2000, possono provvedere all'adeguamento in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/00. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”*.

Pertanto, mentre per i contratti di conto corrente bancario stipulati successivamente al 9.2.2000 la Delibera CICR 9.2.2000 stabilisce che le *“clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”*, per i contratti in corso all'entrata in vigore della predetta Delibera il sopra citato art. 7 prevede che l'adeguamento debba essere esplicitamente approvato dalla clientela solo nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.

La reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, in luogo della assenza di capitalizzazione quale conseguenza ipso jure della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, è stata ritenuta da questa Corte (cfr. sentenza Vi.cos del 4.12.2012) indice di un peggioramento delle condizioni contrattuali, con la conseguenza che tale modifica peggiorativa deve essere espressamente approvata dal cliente.

Va, inoltre, osservato che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000, che ha dichiarato la illegittimità dell'art. 25 comma 3 del D.Lgs. 4.8.1999 n. 342, sarebbe venuta meno la possibilità per il CICR di sanare la nullità derivante dalla pattuizione anatocistica preesistente e sarebbe venuto meno anche il presupposto legittimante l'art. 7 della Delibera CICR 9.2.2000, finalizzato a disciplinare i rapporti in essere al momento della entrata in vigore della medesima Delibera CICR.

In altri termini, la caducazione dell'intero comma 3 dell'art. 25 DLgs 342/99 (atto di normazione primaria) inciderebbe anche sul fondamento legittimante l'art. 7 della Delibera CICR 9.2.2000 (atto di normazione secondaria, privo di autonomia e forza propria) finalizzato ad attuarlo, con conseguente perdita di efficacia delle sue "disposizioni transitorie".

Conformemente la Suprema Corte ha recentemente ribadito che, in tema di capitalizzazione, la sentenza della Corte Costituzionale, ha reso applicabile la normativa anteriormente in vigore, con nullità delle clausole anatocistiche per violazione dell'art. 1283 c.c. (Cass. n. 4093/05 e Cass. n. 25016/07)

Ne deriva che, per i contratti in essere alla data di entrata in vigore della più volte citata Delibera CICR 9.2.2000, la modifica delle condizioni contrattuali introdotta dalla Banca conformemente all'art. 7 della predetta delibera, in mancanza dell'approvazione scritta del cliente, risulta priva di qualsivoglia effetto obbligatorio.

Sull'argomento è intervenuto, fra gli altri, il Tribunale di Torino con la nota sentenza n. 6204/07, nella quale la questione di diritto in esame viene, così, esaurientemente risolta:

"Nè può condividersi la tesi (...) che comunque gli interessi anatocistici siano ritualmente computabili a danno del cliente almeno a decorrere dal 1.7.00. Tale tesi è suffragata dall'art. 7 (disposizioni transitorie), Deliberazione 9.2.00 del CICR (...) che dispone come "Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30.6.00 ed i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio 2000. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari entro il medesimo termine del 30.6.2000 possono provvedere all'adeguamento (...) mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela (...) entro il 31.12.2000" (...). Tale articolo 7 della delibera CICR deve essere disapplicato per illegittimità. L'art. 7 della deliberazione trae legittimità dal terzo comma dell'art. 25 del D.Lgs.vo 4.8.1999 n. 342 (che aggiungeva un terzo comma all'art. 120 T.U. Bancario) che statuiva come "Le clausole relative alla produzione degli interessi sugli interessi maturati contenute nei contratti stipulati anteriormente alla entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità ed i tempi dell'adeguamento (...)". Tale terzo comma dell'art. 120 del T.U. però, è stato dichiarato "in toto" incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale 17.10.2000 n. 425 e, come detto, era proprio tale terzo comma che istituiva la facoltà di adeguamento, per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera, delle clausole stesse ai principi stabiliti per i contratti di nuova stipulazione. Ora, le modalità di detto adeguamento sono proprio quelle fissate dall'art. 7 della delibera

OR

CICR il quale, in quanto atto regolamentare di attuazione di una norma divenuta successivamente inefficace in quanto dichiarata incostituzionale, diviene (illegittimo e) inefficace anch'esso in via derivata ed automatica e deve essere disapplicato dal giudice di merito. Nè la legittimità dell'art. 7 della suddetta delibera CICR può trovare, ora, la sua fonte nel secondo comma dell'art. 120 Bancario che si limita a statuire come "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati (...) prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori". Tale secondo comma si limita a conferire al CICR l'autorità di stabilire modalità e criteri per la produzione dell'anatocismo bancario, non gli conferisce certo la facoltà di emanare norme transitorie statuenti, con effetti validanti, la sorte delle condizioni contrattuali stipulate anteriormente, nonchè di prevedere disposizioni di adeguamento e tempi delle medesime, tanto meno intervenendo con efficacia sanante condizionata unicamente a modalità procedurali unilaterali (...) Inoltre l'art. 161, 6 c., T.U. esclude che ai contratti già conclusi possa essere applicata la normativa in questione (...) cosicchè l'art 7 della delibera CICR (in quanto il Comitato Interministeriale trae i suoi poteri dall'art 120 T.U.) è anche in contrasto con l'art 161, 6° c. medesimo, giacchè regola una fattispecie negoziale conclusa precedentemente tanto all'entrata in vigore della normativa bancaria che della norma di cui all'art 120 2° c., T.U. introdotto dal D.Lgs.vo n. 342/99 (che delle deliberazioni CICR previste dallo stesso art. 120, 2° c., T.U.)" (così Trib. Torino, sent. 6204/07).

Ciò premesso, avendo comunque le parti contrattualmente regolato il rapporto con un successivo contratto del 27.3.2002 (circostanza documentata ed ammessa dalla difesa appellante nelle proprie note autorizzate) prevedendo che il conto corrente sarebbe stato chiuso trimestralmente e che il saldo sarebbe stato produttivo di interessi per entrambe le parti del rapporto (pattuizione, invero, conform&all'art. 120 TUB ed alla delibera CICR 9.2.2000), la dichiarata illegittimità della pratica anatocistica dovrà, sì, estendersi anche al periodo successivo alla entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000, ma non oltre il 27.3.2002.

Sulla illegittimità dell'addebito di somme per spese di chiusura periodica del conto.

Sul punto il giudice di prime cure si è pronunciato statuendo che esse devono considerarsi illegittime ove non specificamente pattuite per iscritto.

La decisione risulta emendabile solo sotto il profilo connesso alla pratica anatocistica.

In altri termini, tali spese non saranno dovute, ancorchè pattuite, se hanno ad oggetto la contabilizzazione di interessi anatocistici affetti da nullità.

Le spese processuali, secondo soccombenza, sono liquidate nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto che trattasi di appello avverso una sentenza meramente dichiarativa, che il presente grado si conclude con una pronuncia resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che trovano applicazione i parametri di cui al D.M. 140/2012.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando ex art. 281 *sexies* sull'appello proposto avverso la sentenza parziale n. 456/12 resa dal Tribunale di Como, così provvede:

dichiara la inefficacia della delibera CICR 9.2.2000 al rapporto oggetto di causa e dichiara la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sino al 27.3.2002;
dichiara che le spese di chiusura periodica del conto non sono dovute, ancorchè pattuite, se hanno ad oggetto la contabilizzazione di interessi anatocistici affetti da nullità sino al 27.3.2002;

condanna l'appellata al pagamento delle spese del grado liquidate in favore dell'appellante in euro 683,00 per esborsi, euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Milano, il 3.12.2013.

Il Presidente estensore



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
EMILIO CAVALLI


